

ENPAPI News Letter

N°12 giugno 2015



IL CASSETTO PREVIDENZIALE E LA CARD SERVIZI ENPAPI di Mario Schiavon

Si ricorda che dallo scorso dicembre è attiva la nuova area riservata agli iscritti, denominata "CASSETTO PREVIDENZIALE".

Tale sistema innovativo consente ai professionisti assicurati di interagire con ENPAPI per mezzo delle nuove funzioni realizzate all'interno della nuova area.

Sostituisce ogni altra forma di comunicazione cartacea ed attua i principi stabiliti nel nuovo Statuto, che dispone che dal 2014 l'Ente adotti modalità informatizzate esclusive e generalizzate ai fini della comunicazione e delle relazioni istituzionali con gli iscritti.

Per accedere al Cassetto sarà sufficiente, dal sito internet, cliccare sull'apposito link, aprire la pagina di ingresso, digitare il codice fiscale ed inserire i numeri riportati sulla CARD SERVIZI ENPAPI, che costituiscono le credenziali per effettuare il log in. Chiunque non avesse ancora ricevuto il kit, potrà richiedere la trasmissione della CARD SERVIZI ENPAPI in formato elettronico, trasmettendo ad uno dei seguenti indirizzi il modulo disponibile sul sito istituzionale:

card@enpapi.it
card@pec.enpapi.it

ovvero, dopo aver cliccato sul link relativo alla pagina di ingresso e dopo aver inserito il proprio codice fiscale, compilando il form online presente a lato.



MODELLO UNI/2015 di Sandro Tranquilli

A partire dall'anno 2015 il modello di dichiarazione dei dati reddituali relativo al periodo di imposta 2014 **non potrà più essere inviato per posta** ma la sua compilazione e trasmissione dovrà avvenire **esclusivamente in via telematica** accedendo alla propria Area Riservata, presente sul sito internet dell'Ente. L'obiettivo è quello di proseguire il processo di dematerializzazione avviato attraverso la costituzione del Cassetto Previdenziale. La nuova modalità permetterà di velocizzare la trasmissione e ricezione delle informazioni, semplificando al contempo gli adempimenti in carico agli assicurati.

Il termine per la presentazione del modello non risulta variato, pertanto il **10 settembre 2015** sarà la data ultima di presentazione per non incorrere in sanzioni per ritardata presentazione (art. 10 del Regolamento di Previdenza - da €10,00 a €100,00 a seconda dei giorni di ritardo). La tempestiva comunicazione consentirà agli Uffici di calcolare il saldo della contribuzione dovuta per l'anno 2014, al netto degli importi degli acconti/anticipi già versati ed accreditati sulla propria posizione.

Si ricorda in ogni caso che il modello UNI/2015 deve essere presentato da tutti coloro che sono stati iscritti ad ENPAPI per l'anno 2014, anche se solo per una frazione di anno e se successivamente esonerati. Nel caso di decesso dell'iscritto, l'obbligo della presentazione del modello, così come del pagamento delle relative somme, risulta a carico degli eredi. Il modello deve essere obbligatoriamente compilato ed inviato anche nel caso in cui le dichiarazioni fiscali di riferimento non siano state presentate, o, se presentate, contengano importi imponibili pari a zero o negativi.



SECONDO SOLLECITO MODELLO UNI/2014 di Sandro Tranquilli

Si informano gli iscritti all'Ente, non ancora in regola con la dichiarazione dei dati reddituali relativi al periodo di imposta 2013 (scadenza del 10 settembre 2014), che nel Cassetto Previdenziale è presente il sollecito per la dichiarazione del dato (Reddito professionale e Volume d'affari). È indispensabile inviare agli Uffici ENPAPI quanto richiesto per una corretta determinazione della contribuzione dovuta per l'anno 2013 (la cui scadenza di versamento era fissata al 31/12 u.s.) anche al fine di ridurre interessi e sanzioni, determinati in applicazione dell'art. 11 del Regolamento di Previdenza. Si invitano pertanto i destinatari della comunicazione, più in generale tutti coloro che hanno ommesso la presentazione, ad inviare all'Ente il dato mancante al fine di regolarizzare la propria posizione previdenziale. In difetto di riscontro, si procederà ad acquisire d'ufficio i dati dichiarati ai fini fiscali attraverso l'ausilio dell'Agenzia delle Entrate.



GESTIONE SEPARATA ENPAPI - ATTIVITÀ DI DOCENZA di Stefano Piras - Giuslavorista

L'attività di docenza è tipicamente ricompresa tra quelle proprie della professione infermieristica. L'**"infermiere contribuisce alla formazione del personale di supporto"** (art. 1, co. 4 del D.M. 14 settembre 1994, n. 739, "Regolamento concernente l'individuazione della figura e del relativo profilo professionale dell'infermiere"). Tale attività, spesso, è svolta in aggiunta alle altre proprie della professione, formalizzate come lavoro subordinato o nelle altre forme previste dal Legislatore. In alcuni casi, i soggetti che utilizzano la prestazione professionale dell'infermiere sono addirittura diversi. Può, dunque, porsi il problema di come qualificare l'attività di docenza nei casi in cui la stessa coesista con l'attività professionale preminente.

In questi casi, è sempre il "rapporto di fatto" a determinare il tipo contrattuale e la sua disciplina, non viceversa. Infatti, qualsiasi attività umana economicamente rilevante è suscettibile di essere oggetto sia di rapporto di lavoro subordinato sia di rapporto di lavoro autonomo o collaborazione, nelle sue diverse declinazioni, a seconda delle modalità del suo svolgimento (v. ad es. Trib. Milano, 11 settembre 2014, in Il Lav. Nella Giur., 2/2015, p. 203). Il **nomen iuris** assegnato dalle parti non costituisce un fattore predominante. Lo è, piuttosto, il comportamento delle parti nell'esecuzione del rapporto (v. Cass., sez. lavoro, 21 ottobre 2014, n. 22289).

La soppressione del co.co.pro. da parte del **jobs act** non farà venir meno tale possibile coesistenza. La nuova disciplina non ha, infatti, inciso sulle collaborazioni professionali ex art. 409 c.p.c.. E sulla professionalità dell'attività infermieristica, anche se di docenza, non possono esserci dubbi.

I casi prospettati, per la quota dei redditi maturati con l'attività di docenza, sono e saranno da ricondurre nell'alveo della disciplina prevista dal Regolamento di Previdenza ENPAPI, secondo cui **"gli Infermieri, gli Infermieri Pediatrici e gli Assistenti Sanitari che svolgono l'attività sotto forma di collaborazione coordinata e continuativa ovvero di collaborazione non abituale (c.d. mini co.co.co.) sono obbligatoriamente iscritti alla Gestione Separata a cui si applica la disciplina contenuta nel Regolamento di Previdenza e Assistenza della Gestione Separata ENPAPI"**. (Regolamento di Previdenza ENPAPI, art. 1, co. 2).